

STATUTO S.ILARIO BASKETVOLLEY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

- 1) **DENOMINAZIONE E SEDE:** E' costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica sotto la denominazione "S.ILARIO BASKETVOLLEY Associazione Sportiva Dilettantistica", abbreviabile, ove possibile, in "S.ILARIO BASKETVOLLEY asd" con sede in SANT'ILARIO D'ENZA (RE). Lo spostamento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria. E' possibile istituire sedi secondarie, anche fuori dal comune di appartenenza
- 2) **DEMOCRATICITA', RICONOSCIMENTO ED AFFILIAZIONE:** L'Associazione si ispira al principio di democrazia interna. Si affilierà a Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, prime fra tutte la F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro) e la F.I.P.A.V. (Federazione Italiana Pallavolo) e/o altre federazioni competenti nella disciplina della pallacanestro e/o della pallavolo, e a quegli Enti Sportivi Nazionali e Regionali, quali il Centro Sportivo Italiano, che siano più confacenti alle proprie finalità ed attività. Si impegna a chiedere agli enti competenti e secondo le modalità previste dal CONI il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione, se ed in quanto obbligatorie. Dovrà recepire le norme e le direttive delle autorità sportive nazionali ed internazionali di riferimento in relazione alla disciplina (o alle discipline) praticate e avrà l'obbligo di sottoporre all'approvazione del CONI il proprio statuto e le sue eventuali modifiche. Si impegna incondizionatamente a conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi, anche in merito alle previsioni di giustizia sportiva.
- 3) **SCOPO ED OGGETTO SOCIALE:** L'Associazione non ha scopi di lucro, è apolitica. intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna. **Dovrà avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali; potrà tuttavia, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati** Lo scopo sociale che si propone è quello della diffusione e dello svolgimento dello sport della pallacanestro e della pallavolo, ed in generale di attività sportive dilettantistiche, inclusa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il

perfezionamento nelle attività sportive. L'oggetto sociale consiste nello svolgimento dell'attività della pallacanestro e della pallavolo ed in generale di quella sportiva dilettantistica, sia direttamente sia tramite convenzioni o accordi con altre associazioni o enti. L'associazione considera pertanto lo sport e lo sviluppo della pratica sportiva come momento di attività formativa, educativa, di occupazione positiva del tempo libero, di maturazione, di completo sviluppo della persona umana, di impegno sociale, in una visione comunque ispirata alla concezione cristiana dell'uomo e della realtà ed in collaborazione con il piano educativo e formativo della parrocchia.

L'Associazione potrà compiere, per il miglior raggiungimento dei propri scopi sociali, qualsiasi attività idonea a diffondere, sviluppare, promuovere la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva; a titolo di esempio, potrà quindi:

- I. svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive;
- II. pubblicazione di giornali periodici o gestione di reti Internet;
- III. partecipare a campionati, tornei e manifestazioni sia nazionali sia internazionali e stipulare accordi per lo sfruttamento della propria immagine;
- IV. attuare servizi e strutture per favorire e sviluppare tra gli associati lo svolgimento delle attività ricreative e sportive istituzionali e di tempo libero in genere;
- V. stipulare convenzioni od accordi con enti pubblici, enti privati, società in genere, associazioni in generale, associazioni religiose e parrocchie in genere, associazioni di volontariato, fondazioni, circoli privati, comitati, sindacati, partiti, c.r.a.l., patronati, scuole di qualsiasi grado o livello, per la promozione e la gestione delle attività sportive della associazione;
- VI. concedere in gestione palestre, attrezzature ed impianti sportivi, anche gratuitamente, previa stipula di idoneo contratto o convenzione;
- VII. promuovere ed organizzare corsi di avvicinamento, insegnamento e svolgimento della pratica sportiva in genere, stage per allenatori e dirigenti, campi sportivi in genere, eventi sportivi, incontri, dibattiti, rassegne, manifestazioni, spettacoli, feste, gite ed intrattenimenti, collaborare con le strutture e gli organismi scolastici, enti locali o religiosi per lo svolgimento e lo sviluppo della pratica sportiva e motoria nelle scuole ed in altri ambiti; in generale, potrà organizzare iniziative utili al raggiungimento dello scopo

associativo, onde consentire agli associati e ad eventuali terzi interessati di poter vivere in modo continuo e costante la realtà associativa e la pratica sportiva;

VIII. collaborare, sostenere e/o aderire ad organismi, associazioni, enti di promozione sportiva in genere, enti locali, enti privati e società in genere, associazioni in generale, associazioni religiose e parrocchie in genere, associazioni di volontariato, fondazioni, circoli privati, comitati, sindacati, partiti, c.r.a.l., patronati, scuole di qualsiasi grado o livello, per la promozione e la gestione delle varie attività istituzionali e con i quali si ritenga utile avere collegamenti per una migliore diffusione degli scopi istituzionali. La collaborazione ed il sostegno possono esprimersi anche tramite il riconoscimento di liberalità o contributi per il sostegno delle attività istituzionali dell'ente destinatario purchè di importo non significativo rispetto al bilancio dell'associazione.;

Le attività a carattere commerciale, svolte nei confronti di terzi, saranno ammesse se ed in quanto svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. La loro rilevanza rispetto alla struttura organizzativa dell'associazione dovrà restare residuale quanto a tempo e risorse impiegate dall'associazione nell'attività commerciale rispetto a quella istituzionale..

Nella propria sede, e nelle eventuali sedi secondarie – anche temporanee- potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri associati. Altre attività qui non previste potranno essere svolte solo se occasionali, accessorie e strumentali al raggiungimento dello scopo sportivo. Tra queste – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - potranno essere incluse cessioni agli associati e/o ai terzi di materiale sportivo o altri oggetti di modico valore, gestione occasionale di punti di ristoro o altre attività sporadiche di somministrazione alimentare, anche al di fuori degli eventi di raccolta fondi.

4) DURATA: La durata dell'Associazione è fissata sino al 30/06/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli Associati.

5) FONDO COMUNE E PATRIMONIO: Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai versamenti operati dagli associati. Il fondo comune potrà variare, in conseguenza dell'ingresso in Associazione di nuovi soggetti, dell'aumento della propria quota da parte di vecchi associati, di investimenti, operazioni od attività svolte dall'associazione, dei risultati economici degli esercizi sociali, di lasciti, erogazioni liberali, contributi, offerte di pubblici e privati, eventualmente sollecitati da campagne di raccolta fondi, sensibilizzazione o promozione dell'immagine e dell'attività

dell'associazione presso il pubblico, ovvero iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

6) ASSOCIATI: Gli associati si dividono in:

Associati ordinari i soggetti che hanno, previa sottoscrizione delle prime quote, fondato l'UNIONE SPORTIVA C.S.I. SANT'ILARIO BASKET oppure che hanno sottoscritto successivamente quote dell'Associazione stessa in misura pari alla quota stabilita dal consiglio direttivo;

Associati sostenitori i soggetti che annualmente devolvono a fondo perduto all'Associazione una quota superiore a quella minima stabilita dal consiglio direttivo.

Associati ordinari e sostenitori hanno pari diritti e doveri, e si differenziano unicamente per la misura della quota versata. In particolare, gli associati hanno diritto a partecipare alle iniziative sportive e sociali organizzate dall'associazione, eventualmente previo versamento del contributo o corrispettivo specifico previsto per quell'iniziativa o evento, a partecipare all'elettorato attivo e passivo, a partecipare alle assemblee, ad accedere ai servizi previsti per gli associati all'interno delle sedi in cui si svolge l'attività, nel rispetto dei regolamenti e delle delibere adottate rispettivamente da assemblea e consiglio direttivo. Parimenti, hanno l'obbligo di osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali, primo fra tutti la contribuzione annuale e/o periodica previste per i soci, . Il domicilio degli associati, per i rapporti fra loro e l'associazione, è l'ultimo comunicato all'associazione; ogni associato dovrà pertanto farsi parte diligente nel comunicare tempestivamente all'associazione ogni variazione del proprio indirizzo. Coloro che intendono diventare associati dovranno redigere domanda su apposito modulo, accettando incondizionatamente il presente statuto ed accettando che l'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva siano presupposti essenziali per rivestire la qualifica di associato. Il consiglio direttivo dovrà esprimersi in merito all'accoglimento della domanda entro 60 giorni, comunicando per iscritto all'associato un eventuale rifiuto, che sarà considerato giustificato ogni volta ricorrano nei confronti del richiedente le stesse situazioni previste per il caso di esclusione di cui infra. Per i minorenni, la domanda di associazione è compilata con i dati dell'associato ma deve essere sottoscritta anche da un genitore a titolo di conferma dell'impegno al versamento della quota

associativa. I soci minorenni non hanno il diritto al voto né all'eleggibilità alle cariche sociali. Non può essere in alcun caso stabilita una partecipazione a carattere temporaneo alla vita associativa. Potrà essere pronunciata dal consiglio direttivo delibera di esclusione o decadenza dell'associato, oltre che per il caso di morosità previsto dall'art. 8, per i casi di: condotta disdicevole; comportamento contrario allo statuto, al regolamento o alle delibere adottate dall'associazione o dagli enti sportivi cui essa fa riferimento; svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'associazione; comportamento che arrechi gravi danni all'immagine o al patrimonio dell'associazione ovvero sia idoneo a provarli, o – ancora – in tutti quei casi in cui il comportamento tenuto dall'associato all'interno o all'esterno dell'associazione sia giudicato non coerente con il clima di maturazione e sviluppo di una vera educazione umana e sociale ed ogni comportamento contrario all'etica cristiana. E' espressamente prevista la possibilità di esclusione dell'associato che tenga un comportamento contrario alle regole dell'Oratorio "San Giovanni Bosco", di cui la società sportiva si ritiene parte integrante. Tale delibera dovrà essere comunicata per iscritto all'associato; la comunicazione potrà essere sostituita dall'affissione alla bacheca sociale o altro sistema equivalente ai sensi dell'art.10 nei casi di morosità e tutte quelle volte in cui, per l'eccessiva onerosità o difficoltà dell'operazione, il recapito diretto non sia perseguibile. Le dimissioni volontarie dell'associato – da presentarsi per iscritto - così come la sua morte comportano la cessazione del rapporto associativo dalla data rispettivamente della comunicazione o dell'evento, e sono accertate dal consiglio direttivo alla prima riunione utile. Restano fermi gli obblighi del socio escluso per eventuali crediti – pecuniari o di prestazione - che dovesse ancora vantare l'associazione nei suoi confronti, crediti per i quali l'associazione può richiedere l'esecuzione in forma specifica ovvero rivalersi su terzi debitori del socio. Restano altresì salvi i diritti del socio alla restituzione di somme eventualmente concesse all'associazione a titolo di mutuo, anche gratuito, ovvero al rimborso di spese sostenute per conto dell'associazione, se ed in quanto documentate, autorizzate ed inerenti. All'Associazione possono partecipare, in veste di Associati, sia ordinari che sostenitori, le persone giuridiche. Eventuali ricorsi in merito all'accoglimento della domanda associativa, alle delibere di

esclusione o decadenza od altre questioni afferenti saranno trattate secondo le modalità di cui all'art. 23 del presente statuto.

7) RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE: Per il conseguimento degli scopi sociali, l'Associazione si avvarrà:

- delle infrastrutture sportive di cui acquisterà la disponibilità;
- dei contributi degli Associati determinati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- di eventuali contributi di enti pubblici, dell'Unione Europea o di organismi internazionali;
- di sponsorizzazioni e/o di contributi di soggetti privati;
- di elargizioni di Associati e terzi;
- di donazioni, eredità e legati.
- di eventuali entrate frutto dell'attività di raccolta fondi e delle attività accessorie ai sensi dell'art. 3, anche tramite prestazioni di servizi convenzionati e svolgimento di attività economiche

8) QUOTE ASSOCIATIVE: Le quote associative non sono trasferibili né trasmissibili, neppure mortis causa. Esse non sono rivalutabili. I pagamenti dei contributi, richiesti agli Associati ordinari, verranno eseguiti secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. In caso di inosservanza di tali modalità, il Consiglio investirà della questione, mediante apposito rapporto, l'Assemblea, che delibererà l'esclusione dell'Associato ordinario inadempiente, costituendo tale violazione giusta causa e grave motivo, legittimanti l'esclusione. L'Associato escluso potrà ricorrere, contro la delibera di esclusione, secondo le modalità di cui all'art.23 del presente Statuto

9) ORGANI SOCIALI: L'associazione ha modalità organizzative rispettose del principio di democraticità interna ed è strutturata nei seguenti organi statutari:

b- l'Assemblea degli Associati;

c- il Consiglio Direttivo;

d- i Revisori dei Conti se ne sia deliberata l'istituzione dall'Assemblea, dietro richiesta formale di almeno 1/5 degli associati ovvero dietro proposta del Consiglio Direttivo.

E' facoltà dell'assemblea designare, con le maggioranze ordinarie, uno o più soggetti che abbiano il diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea e/o del consiglio direttivo,

senza diritto di voto. Con le stesse maggioranze ne può essere disposta la cessazione. La designazione può essere nominativa, ovvero funzionale, ossia nella qualità di rappresentante o delegato di altro soggetto giuridico, ed è revocabile in qualsiasi momento con le stesse maggioranze previste per la nomina. Se la designazione non prevede un termine, si intende a tempo determinato.

10) ASSEMBLEA: L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 31 ottobre, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno oppure entro 15 giorni da quando almeno un terzo degli associati o due consiglieri ne facciano richiesta. L'assemblea in seduta ordinaria è competente a deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo, alla nomina delle cariche sociali, all'approvazione degli eventuali regolamenti interni, ed alle altre materie sottoposte alla sua attenzione dal consiglio direttivo. Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

11) CONVOCAZIONE e RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA: L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, con lettera, spedita o consegnata a mano agli Associati almeno otto giorni prima dell'adunanza e nel domicilio risultante dal libro degli Associati. A discrezione del consiglio direttivo, la consegna o spedizione può essere sostituita od affiancata dalla affissione alla bacheca sociale dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima dell'assemblea, se ritenuta modalità efficace di comunicazione agli associati. La bacheca può essere sostituita da altro sistema anche multimediale in grado di garantire la conoscibilità diffusa presso gli associati (ad esempio: sito Internet, pagina Facebook, altro sistema di comunicazione). Nella lettera, devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando siano presenti, in proprio o per delega, tutti gli Associati ordinari, siano intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti, qualora ne sia deliberata l'istituzione come indicato nell'art.9. L'Associato, che ha diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da un terzo ovvero

altro Associato, anche se membro del consiglio direttivo. Ogni delegato potrà detenere un numero non superiore a 2 deleghe.

12) DIRITTO DI VOTO E MAGGIORANZE Ogni associato ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della quota dal medesimo posseduta e la categoria di associato cui appartiene, con la sola eccezione degli associati benemeriti, e purchè in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli Associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero di persone presenti. Sia in prima sia in seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia, per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, nonché per deliberare l'eventuale trasformazione dell'Associazione in società di capitali, occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati con diritto di voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati ordinari.

13) FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legalmente intervenute all'Assemblea, designata dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Non è necessaria l'assistenza del Notaio per la redazione del verbale di assemblea anche in caso di delibere aventi ad oggetto modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, la trasformazione dell'Associazione in Società di capitali oppure lo scioglimento dell'Associazione. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Nel caso in cui l'associazione intendesse chiedere il riconoscimento della personalità giuridica, l'assemblea si costituirà e delibererà nelle forme dell'atto pubblico ovvero osservando le formalità previste dalla normativa pro-tempore vigente quanto a forme e modi per raggiungere tale scopo.

14) CONSIGLIO DIRETTIVO L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio è composto da un minimo di sette ad un massimo di venti membri nominati dall'Assemblea degli Associati, ad eccezione dei componenti il primo Consiglio Direttivo, nominati dagli Associati

Fondatori. I consiglieri durano in carica per tre anni. I Consiglieri saranno scelti tra gli Associati ordinari o sostenitori. Qualora l'Associato sia una persona giuridica, questa potrà designare suoi rappresentanti, anche non Associati, tra i candidati alla nomina a consigliere. Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, decade dall'ufficio e sarà sostituito dai consiglieri rimasti in carica. Qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio Direttivo nominerà fra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente. E' facoltà del consiglio direttivo chiamare soggetti esterni all'associazione – personalmente o nella loro qualità di rappresentanti/delegati degli enti cui appartengono - a partecipare, quali invitati permanenti senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio. La designazione avviene con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri partecipanti al consiglio e con le stesse maggioranze ne può essere disposta la cessazione. Se la designazione non prevede un termine, si intende a tempo determinato

15) CONVOCAZIONI E FUNZIONAMENTO Le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno due Consiglieri. Esse saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato dall'avviso di convocazione. Detto avviso dovrà essere inviato o consegnato a mano per lettera, o affisso in bacheca, o attraverso l' utilizzo della posta elettronica o altro sistema di comunicazione multimediale diffuso , almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso d'urgenza, per telegramma o telefonicamente, con un preavviso di almeno ventiquattro ore. Sarà, tuttavia, validamente riunito il Consiglio, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica.

16) DELIBERAZIONI Il Consiglio sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17) COMPETENZE E POTERI Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società compatibilmente con le disposizioni vigenti; in particolare, è competente a deliberare in merito a ammissione, esclusione e recesso degli associati, a fissare le quote associative di adesione, annuali e straordinarie, a decidere gli investimenti ed i disinvestimenti, ivi inclusi l'acquisizione e la dismissione di beni mobili registrati. Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni al Presidente o al Vice Presidente o ad un Comitato Esecutivo. Inoltre, può

nominare procuratori dell'Associazione propri membri, o terzi, per la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente assunte. Il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio preventivo e la programmazione dell'attività sociale sono predisposti dal consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione dell'assemblea. Il consiglio direttivo è responsabile ed artefice dell'attività dell'associazione; opera affinché lo sport sia costantemente proposto ai giovani, organizzando attività sportive aperte a tutti. Studia inoltre i contenuti ed i metodi dell'attività, fissando le direttive organizzative nel rispetto degli orientamenti generali. Dispone del patrimonio dell'associazione e, conseguentemente, stabilisce la priorità ed il sostenimento delle spese necessarie.

18) RAPPRESENTANZA La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, al Vice Presidente. Il potere di rappresentare l'Associazione in giudizio spetta al Presidente, o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, al Vice Presidente. Il Presidente potrà, altresì, nominare avvocati e procuratori alle liti.

19) REVISORI DEI CONTI Nel caso ne venga fatta richiesta da almeno 1/5 degli aventi diritto al voto, ovvero qualora ne sia ravvisata l'utilità dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli Associati può deliberare in seduta ordinaria l'istituzione dell'organo dei Revisori dei Conti, del quale saranno chiamati a far parte 3 membri i cui nominativi siano indicati per votazione segreta dall'Assemblea, eventualmente dietro proposta del Consiglio Direttivo. I primi tre nominativi per quantità di preferenze verranno chiamati ad accettare quali membri effettivi; in caso di rinuncia da parte loro si chiameranno i successivi in ordine di preferenze ricevute. Non si farà luogo a nomina di membri supplenti, dovendo a ciò sopperire – nell'eventualità – i revisori restanti ovvero nuovamente l'assemblea nel caso venga meno la maggioranza dei revisori indicati dall'assemblea ai sensi del comma precedente. E' ammessa la nomina di revisori esterni all'associazione.

20) REQUISITI PER LE CARICHE SOCIALI Per poter ricoprire cariche sociali- tutte elettive -, sono necessari i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto la maggiore età;
- b) non aver riportato condanne per delitti dolosi passate in giudicato;
- c) non essere stati assoggettati da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Federazione Italiana pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo o di altra Federazione Sportiva Nazionale, a

squalifiche o inibizioni complessivamente superiori a tre mesi (con provvedimento disciplinare definitivo);

- d) essere in possesso di almeno una quota sociale, ad eccezione di quanto previsto all'art.15 e dall'art.21

Nel caso di Associato – persona giuridica, i requisiti, di cui ai punti 1, 2 e 3, debbono essere posseduti dalla persona fisica che, dietro indicazione dell'Associato stesso, venga eletta alla carica sociale. Le cariche sociali sono essenzialmente gratuite, salvo deliberazione contraria dell'assemblea al momento del conferimento dell'incarico ovvero per incarichi speciali attribuiti ai singoli consiglieri o revisori. Le cariche sociali sono fra loro incompatibili. Qualora si verificassero casi d'incompatibilità, l'interessato deve optare, entro trenta giorni, per una delle cariche cui sia stato eletto. In caso di mancata opzione nel termine stabilito, egli decade d'ufficio dalla carica più recente. Le cariche rimaste vacanti, a seguito d'opzione o di mancata opzione, sono ricoperte da soggetti nominati in sede di Assemblea. La durata della carica sociale è prevista per un periodo di tre anni. E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della stessa disciplina sportiva; si rinvia alle previsioni di legge e ai regolamenti e delibere adottati e da adottarsi da parte del CONI per i casi di contemporanea presenza di cariche ricoperte in discipline diverse, cariche ricoperte all'interno dei comitati o delle strutture provinciali, regionali o nazionali, altri casi di doppie cariche non espressamente vietati dalle norme. Gli amministratori hanno l'obbligo di svolgere l'attività inerente le cariche sociali a titolo gratuito. Si rinvia alle previsioni di legge e ai regolamenti e delibere adottati e da adottarsi da parte del CONI per quanto attiene a:

- a) rimborsi di spese, effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate;
- b) corresponsione di indennità di qualsiasi tipo – anche per le cariche sociali diverse dagli amministratori;
- c) consiglieri e altri soggetti che ricoprano cariche sociali e rivestano contemporaneamente la figura di tecnici, dirigenti, atleti o comunque tesserati in seno all'associazione.

21) ESERCIZIO SOCIALE L'esercizio sociale inizia il 1° luglio e si chiude il 30 giugno di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo è tenuto a compilare il bilancio o rendiconto sociale ai sensi di legge, da approvare secondo quanto previsto all'art. 10 .

22) DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO Gli eventuali utili di bilancio dovranno essere interamente reinvestiti nell'Associazione, per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art.3.E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge. Potrà quindi esserne deciso l'accantonamento a fondo di riserva, il riporto all'anno successivo a copertura di future perdite o spese di gestione, l'utilizzo per investimenti o acquisto di altri beni o servizi a favore dell'associazione.

23) CLAUSOLA COMPROMISSORIA: Qualunque controversia insorta fra associati, associazione, consiglio direttivo, liquidatori, i membri degli organi associativi in dipendenza di affari sociali, dell'interpretazione e/o esecuzione del presente statuto saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza ovvero, nei casi in cui non sia possibile ricondursi ad un'unica Federazione competente sulla singola questione, secondo le regole previste dal CONI. Nel caso di norme o disposizioni sopravvenute che prevedano il ricorso agli strumenti della giustizia ordinaria, si intenderà la presente clausola arbitrale quale via obbligatoria di primo grado, con obbligo per il collegio arbitrale di attenersi alle procedure giudicanti previste dal CONI o – se in contrasto con la normativa vigente – alle regole dell'arbitrato rituale.

24) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE In caso di liquidazione o di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà i liquidatori, determinandone i poteri e la eventuale remunerazione, sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia di Associazioni. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione sportiva dilettantistica od ente con finalità sportive, riconoscendo sin d'ora che tali finalità rivestono la stessa utilità sociale perseguita dall'associazione durante la propria vita, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e nel rispetto delle procedure da questa previste. La scelta di tale destinazione compete all'Assemblea degli Associati con le stesse maggioranze previste per la procedura straordinaria.

25) CLAUSOLA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto con esso compatibili, le disposizioni:

- 1) del codice civile, in particolare dagli articoli compresi tra il 14 ed il 42;
- 2) dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana pallacanestro e della Federazione Italiana Pallavolo (a seconda dei casi), riguardanti le associazioni affiliate.
- 3) del Decreto Legislativo 4.12.1997 n.ro 460.

SANT'ILARIO D'ENZA, 12 maggio 2016